

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Martedì 1° giugno 2004**

**alle ore 10**

**614<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

**ORDINE DEL GIORNO**

**Interrogazioni** (*testi allegati*).

## **INTERROGAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE NEL COMUNE DI PATERNÒ**

SALVI – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e per gli affari regionali* – Premesso che:

(3-01589)  
(12 maggio 2004)

il Presidente della Regione Sicilia, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza rifiuti sul territorio regionale, ha indetto, con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia n. 32 del settembre 2002, una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di operatori industriali interessati alla realizzazione e alla gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti;

vincitore della procedura di cui sopra è risultato un raggruppamento temporaneo di impresa costituito da DGI s.p.a, DB Group s.r.l. e Technip Italia Siemens, che ha ottenuto una convenzione per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione da realizzarsi a Paternò, in contrada Cannizzola;

il decreto legislativo Ronchi 5 febbraio 1997, n. 22, sull'attuazione delle direttive europee sui rifiuti pericolosi, prescrive all'articolo 2, comma 2, che «I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora: b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente»;

gli impianti in questione dovrebbero infatti sorgere e ricadere sul sito di interesse comunitario «contrada Valanghe», volto alla tutela naturalistica di interessanti formazioni vegetali tipiche di aree calanchive; inoltre il termovalorizzatore sorgerebbe a poche centinaia di metri da un altro SIC, «Tratto di Pietralunga del fiume Simeto», finalizzato alla conservazione degli ambienti acquatici di un tratto del fiume Simeto. L'area inoltre ospita rilevanti manufatti archeologici e segni di attività antropica tradizionale la cui redditività turistica potrebbe essere compromessa dalla presenza dell'impianto;

la presenza di aree agricole specializzate, con coltivazioni pregiate di agrumi, olivo e fico d'india e di aziende agricole che si avvalgono di sistemi di coltivazione innovativa, e la presenza di marchi olerari DOC nel territorio in questione vieta, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2003, art. 9, allegato 2.1, la costruzione di discariche per rifiuti speciali o impianti in queste aree;

l'impianto dovrebbe sorgere su un suolo pianeggiante di origine alluvionale a ridottissima distanza dal fiume Simeto. La distanza di poche decine di metri dalla sponda esterna di meandro in fase erosiva e poco più a

monte di una stretta ansa fluviale incassata con fenomeni di sbarramento per frana facilita fenomeni di esondazione in occasione di intense precipitazioni;

il citato decreto legislativo n. 36/2003, art. 9, impedisce la costruzione di impianti di discarica in aree esondabili,

si chiede di sapere:

se la realizzazione e gestione di tale impianto di termovalorizzazione, ovvero di un impianto che produce energia dalla combustione dei rifiuti solidi, sia nociva e desti preoccupazioni e allarme sociale per il territorio interessato dal punto di vista della rilevanza naturalistica dell'area, della rilevanza come sito di interesse archeologico, per gli interessi e lo sviluppo dell'agricoltura della zona e per gli assetti idrogeologici che potrebbero essere compromessi dalla costruzione dell'impianto;

se la realizzazione e gestione di tale impianto non sia completamente inidonea anche da un punto di vista economico e logistico a causa dell'inadeguatezza della rete viaria di collegamento nella strada statale n. 121 e nei 5-6 chilometri di strade secondarie che i mezzi di trasporto dei rifiuti dovranno percorrere per raggiungere il sito, interferendo sulla viabilità ordinaria e agricola;

se la realizzazione e gestione di tale impianto non sia in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria sui rifiuti che in più parti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 4) attesta chiaramente come le forme di riciclaggio e recupero siano preferibili all'utilizzo degli stessi come combustibile per produrre energia e per quale motivo il Commissario abbia optato per tale scelta.

**INTERROGAZIONE SUL DIVIETO DI UTILIZZO DI  
ANIDRIDE SOLFOROSA PER IL TRATTAMENTO  
DELL'UVA DA TAVOLA**

SALERNO. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute.* – Premesso:

(3-01565)  
(4 maggio 2004)

che l'Italia è il primo produttore mondiale di uva da tavola;  
(Già 4-04576)

che in Italia l'economia del settore è gravemente limitata a causa di infezioni botritiche che nei mesi di ottobre-novembre-dicembre o dopo un periodo umido pregiudicano intere partite di prodotto;

che l'unico rimedio a queste gravi patologie sarebbe costituito dall'uso di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) «fresca» che ha la funzione di proteggere l'uva dalle infezioni ed evitare l'ossidazione del raspo;

che la vita commerciale delle uve non trattate con SO<sub>2</sub> è di circa una settimana;

che in tutti i paesi extra-UE dove la coltura dell'uva da tavola ha rilevanza economica viene concesso di trattare il prodotto con tale sostanza consentendogli di mantenersi integro e sano per 40/50 giorni dopo la raccolta e di prolungarne così la vita commerciale, permettendone addirittura l'esportazione;

che anche nella UE, in particolare in Francia e Spagna, si sta autorizzando l'uso della SO<sub>2</sub> «fresca» al fine di non compromettere l'economia di questo settore;

che in Italia l'uso di tale sostanza era ammesso fino al 27.02.1996, data in cui il decreto ministeriale n. 209 ha di seguito vietato tale utilizzo in relazione all'uva da tavola autorizzandolo solo in relazione al vino, alle patate pelate e alla frutta secca;

rilevata la grave ed inverosimile anomalia italiana che:

consente l'importazione e la commercializzazione di uve da tavola da paesi extra-UE trattate con SO<sub>2</sub> fresca non essendovi alcuna disposizione che lo vieta espressamente;

vieta invece, espressamente, ai nostri produttori di trattare e commercializzare l'uva da tavola «nostrana» con SO<sub>2</sub>;

espone la nostra economia a gravi «gap» di competitività con l'estero;

crea un disorientamento tra i consumatori che vedono vietare la SO<sub>2</sub> ai nostri prodotti per poi vedere la stessa sostanza usata su prodotti analoghi ma stranieri;

ritenuto evidente e necessario dare una risposta a questa disparità di approccio normativo,

l'interrogante chiede di sapere:

se tale quadro normativo corrisponda alla realtà;

se tale sostanza comporti o meno la reale perdita di salubrità del prodotto;

se, in caso affermativo, non si ritenga di introdurre disposizioni normative che vietino l'importazione in Italia di uve trattate come sopra;

nel caso opposto, se non si ritenga di autorizzare la registrazione dell'anidride solforosa «fresca» nel registro fitosanitario quale fitofarmaco;

se, in quest'ultimo caso, nelle more della registrazione, in considerazione della prossimità dell'inizio della raccolta dell'uva (metà giugno), al fine di tutelare le categorie dei produttori, commercianti ed esportatori di uva da tavola italiana nei confronti degli importatori stranieri, non si ritenga di promulgare un decreto-legge che, in tempo utile, autorizzi l'uso, post-raccolta, dell'anidride solforosa quale conservante antimicrobico per la protezione dell'uva da tavola.

**INTERROGAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DI UN  
CONTRASSEGNO ELETTORALE DA PARTE DELLA  
FORMAZIONE POLITICA «FEDERAZIONE DEI VERDI  
VERDI - VERDI FEDERALISTI»**

BOCO, DEL TURCO, BORDON, MALABARBA, MARINO, ANGIUS, FABRIS, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

(3-01550)  
(27 aprile 2004)

risulta presentato un contrassegno composto da parte della neoformazione politica «Lista per l'abolizione dello scorporo – Federazione dei Verdi verdi – Verdi federalisti» in occasione delle prossime elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004;

questo contrassegno composto vede il simbolo originario della «Lista per l'abolizione dello scorporo» disegnato in proporzioni minime e riportato in modo appena percettibile all'interno del ben visibile simbolo unificato dei Verdi federalisti e dei Verdi verdi;

con tale espediente la formazione politica appena nata risulterebbe esonerata, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, grazie alla modifica approvata con l'articolo 4 della legge 8 aprile 2004, n. 90, dalla sottoscrizione delle firme per la presentazione dei candidati alle elezioni europee;

è del tutto singolare, ma altamente significativo, che il contrassegno in questione, che consentirebbe l'esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione di liste di candidati al Parlamento europeo, si trovi riportato – graficamente e cromaticamente – in maniera del tutto marginale e impercettibile, anche per le dimensioni che le rispettive componenti grafiche assumono al suo interno;

l'uso dell'espressione letterale «Verdi», ripetuta peraltro due volte – quasi a voler insinuare il concetto di autenticità ed unicità – e l'uso di colori uguali a quelli utilizzati nel contrassegno della Federazione dei Verdi (si fa presente che la sovrapponibilità grafica dei due simboli è evidentemente superiore al 50%) sono palesemente in contrasto con l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

alle scorse elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio provinciale di Roma la Federazione dei Verdi presentò ricorso avverso l'accettazione dei simboli dei Verdi federalisti e dei Verdi verdi, ottenendo l'accoglimento dell'istanza di sospensione da parte del TAR del Lazio. Su richiesta del prefetto Del Mese, per senso di responsabilità istituzionale, nell'intento di salvaguardare l'interesse generale e per scongiurare l'ipotesi di rinvio delle elezioni, la Federazione dei Verdi ritirò il ricorso sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto con le liste concorrenti al quale,

evidentemente, non è stata riconosciuta da tutte le parti la stessa valenza politica;

nel caso in questione l'evidente uso strumentale del contrassegno della «Lista per l'abolizione dello scorporo», organizzazione che tutti sanno non avere alcuna consistenza politica effettiva, dimostra palesemente l'intento di disturbo al fine di confondere gli elettori verdi, con maggior pregiudizio rispetto alle elezioni amministrative poiché in queste ultime la presenza del candidato a Presidente poteva costituire una, seppur minima, chiarezza di distinzione;

l'uso strumentale del contrassegno della «Lista per l'abolizione dello scorporo», con l'obiettivo di essere esonerati dalla raccolta delle firme, è sintomo evidente del fatto che l'unico dato che accomuna Verdi verdi e Verdi federalisti è la volontà di danneggiare la Federazione dei Verdi;

entrambe le formazioni sono prive di rappresentanza politica tale da consentire loro l'esonero dalla sottoscrizione e non sarebbero in grado di raccogliere le firme necessarie, non essendo radicate territorialmente ed essendo irrilevanti sul piano politico;

il rischio di indurre in errore l'elettore è palesemente evidente, considerato il fatto che le formazioni politiche Verdi federalisti e Verdi verdi sono completamente sconosciute all'elettorato italiano, non avendo alcuna rilevanza politica né in termini di rappresentanza istituzionale significativa né in termini di presenza sui *media* locali e nazionali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno sottoporre all'esame della Commissione elettorale la necessità di ricusare il simbolo della neo-formazione politica «Lista per l'abolizione dello scorporo – Federazione dei Verdi verdi – Verdi federalisti» in occasione delle prossime elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004, in quanto palesemente in contrasto con l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

se non si ritenga opportuno prevedere forme di tutela nei confronti della formazione politica «Federazione dei Verdi» in quanto oggetto di una truffa, ripetuta nel corso degli anni;

se non si ritenga opportuno verificare l'effettiva esistenza della formazione politica «Lista per l'abolizione dello scorporo – Federazione dei Verdi verdi – Verdi federalisti», anche tenuto conto dell'assenza di una qualsiasi rappresentanza parlamentare italiana ed europea, alla luce della modifica approvata con l'articolo 4 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in base alla quale risulterebbe esonerata dalla raccolta firme per le prossime elezioni europee;

se non si ritenga infine opportuno, anche alla luce di quanto avvenuto in passato, dare indicazioni più precise sui parametri di confondibilità dei simboli e sull'uso di espressioni letterali costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito di riferimento, per rendere effettivamente applicabile il comma 4 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN. – *Al Ministro dell'interno.* – (3-01625)  
(25 maggio 2004)

Premesso che:

risulta presentato un contrassegno composto da parte della neoformazione politica «Lista per l'abolizione dello scorporo – Federazione dei Verdi verdi – Verdi Federalisti», in occasione delle prossime elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004;

il Governo non ha ancora risposto all'interrogazione 3-01550, presentata dagli interroganti e da altri sulla questione il 27 aprile 2004;

in risposta all'interrogazione 3-03306 del 27 aprile scorso, presentata alla Camera sullo stesso argomento, il Governo, tramite il sottosegretario Balocchi, ha semplicemente riportato la cronaca dei fatti omettendo di rispondere a una parte dei quesiti posti, affermando che «l'ufficio nazionale elettorale, il 1° maggio 2004, ha rigettato l'opposizione ritenendo che la confondibilità tra contrassegni, da apprezzarsi nell'ambito di osservazione dell'elettore di ordinaria diligenza, non può discendere dalla mera coincidenza di uno o più segni od elementi descrittivi e sussiste solo di fronte all'identità o somiglianza del messaggio complessivamente offerto dall'insieme di tutte le componenti»;

il Consiglio di Stato con ordinanza n° 2227/2004, in riforma dell'ordinanza del TAR del Lazio n°4/2004, ha disposto una sospensiva della decisione dell'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di Cassazione, che aveva rigettato il ricorso presentato dalla Federazione dei Verdi;

l'ordinanza stabilisce, tra le altre cose, che «l'apposizione in primo piano, all'interno del contrassegno delle liste appellate, di segni grafici (per esempio, espressione letterale «verdi» nel carattere e nella forma utilizzati, colore giallo in campo verde, simboli grafici stilizzati) è idonea a produrre confusione nell'elettore medio, richiamando simboli tradizionalmente associati alla formazione politica dell'appellante»;

con una procedura assolutamente innovativa ed evidentemente illegittima, il Ministero dell'interno in data 21 maggio 2004 ha accettato un nuovo contrassegno dal gruppo politico «Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni – Federazione Nazionale dei Verdi verdi – Verdi Federalisti»;

soltanto il 24 maggio il Ministero dell'interno comunicava alla Federazione dei Verdi di aver accettato un nuovo contrassegno della formazione politica «Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni – Federazione Nazionale dei Verdi verdi – Verdi Federalisti»;

il contrassegno in questione si differenzia dal precedente per la «esaltazione», al suo interno, dei caratteri grafici e dei simboli storicamente riconducibili alla lista «Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni» e per la riduzione dell'area destinata agli altri simboli, accogliendo solo parzialmente le obiezioni mosse dal Consiglio di Stato;

il nuovo contrassegno presentato dal gruppo politico «Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni – Federazione Nazionale dei Verdi



verdi – Verdi Federalisti» presenta una tonalità dei colori verde e giallo, diversa dal simbolo precedentemente presentato, assolutamente uguale alle tonalità di verde e giallo del simbolo presentato dalla Federazione dei Verdi, con l'evidente obiettivo di proseguire nell'intento fraudolento di mantenere il massimo di somiglianza tra i due simboli;

l'articolo 11, terzo comma, della legge 24/01/1979, n. 18, recita testualmente: «Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito», stabilendo evidentemente l'impossibilità di sostituire i contrassegni dopo il termine fissato che era il 26 aprile scorso per il deposito e nelle 48 ore successive alla notifica dell'avvenuto deposito, da parte del Ministero, per eventuali modifiche, così come stabilito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361;

l'ordinanza del Consiglio di Stato annullava una decisione presa dall'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di Cassazione, non disponendo alcuna sostituzione del contrassegno, bensì dando indicazioni, anche per il futuro, per un diverso utilizzo dei simboli grafici all'interno del contrassegno;

nell'assumersi la responsabilità di riaprire i termini per la modifica del contrassegno elettorale, il Ministero dell'interno avrebbe dovuto comunicare a tutti gli interessati il fatto in questione e avrebbe dovuto prevedere la riapertura dei termini previsti dalla legge 18/1979 e dal decreto del Presidente della Repubblica 351/1957, per tutti gli interessati, non da ultimo per il fatto che altre formazioni politiche, dopo la modifica apportata, avrebbero potuto avere interesse a ricorrere avverso l'ammissione del nuovo contrassegno della formazione politica «Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni – Federazione Nazionale dei Verdi verdi – Verdi Federalisti»,

si chiede di sapere:

per quale motivo il Ministero dell'interno abbia accettato un altro simbolo da parte del gruppo politico «Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni – Federazione Nazionale dei Verdi verdi – Verdi Federalisti», dal momento che l'accoglimento di un simbolo modificato, oltre i termini stabiliti dalla legge e al di fuori di qualsiasi disposizione legislativa o giudiziaria, costituisce una grave lesione dei diritti delle altre formazioni politiche partecipanti alla competizione elettorale e un grave *vulnus* alla regolarità delle stesse;

per quale motivo, nell'accettare tale simbolo, non si sia tenuta in considerazione la parte dell'ordinanza del Consiglio di Stato citata in premessa, consentendo che la parola Verdi restasse al centro e in primo piano;

come mai l'accoglimento del nuovo simbolo, in rispetto alle prescrizioni di legge, non sia stato tempestivamente notificato alla Federazione dei Verdi, e a tutte le formazioni politiche partecipanti alla competizione elettorale, le quali, in virtù dell'avvenuta riapertura dei termini per il deposito del contrassegno, avrebbero potuto presentare ricorso

all'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di Cassazione;

se non si ritenga opportuno intervenire per tutelare la formazione politica «Federazione dei Verdi» in quanto oggetto di quella che agli interroganti appare una vera e propria truffa ripetuta nel corso degli anni.



